



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



Allegato n.....
Deliberazione n. 120
Riunione del 30 APR 2021

STATUTO E.N.D.A.S.

ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE E SPORTIVA

ETS – APS

PREMESSA

L'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva, di seguito definito anche "E.N.D.A.S." APS o "Ente", è una libera Associazione di Promozione Sociale costituita nel 1946 con il nome di M.A.S. - Movimento di Azione Sociale - cui succede, con il nome di E.N.D.A.S., senza soluzione di continuità, dal 1954.

L'Ente e le sue finalità sono state riconosciute con i Decreti del Ministero dell'Interno in data 7 giugno 1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del Decreto legislativo 10 luglio 1947 n. 705, successivamente sostituito dalla legge 14 ottobre 1974 n. 524.

L'E.N.D.A.S., Ente del Terzo Settore di livello nazionale, anche rete associativa, è iscritto, con il n. 10, come Associazione di Promozione Sociale dal 17 maggio 2002 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ed in funzione di ciò adegua il presente Statuto a quanto previsto dal Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (Codice del Terzo Settore).

L'E.N.D.A.S. APS, già riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva Nazionale con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, è stato riconfermato in tale sua qualità con delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1224 del 15 maggio 2002, in attuazione del Decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999.

L'E.N.D.A.S. APS, redige il presente Statuto adeguandosi a quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 2018 n. 8, ed in attuazione di quanto disposto dal Dlgs n. 15/04, che integra e modifica il Dlgs n. 242/99, nonché nel rispetto degli articoli 6, comma 4, lett. b), 26, 27 e 28 del vigente Statuto del C.O.N.I., in armonia con quanto stabilito dal codice civile e con la normativa vigente in materia di Società ed Associazioni sportive.

L'E.N.D.A.S. APS è stato riconosciuto Associazione di Protezione Ambientale con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002.

L'E.N.D.A.S. APS, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2003, è stato inserito nell'elenco degli Enti e Associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui all'art. 1 del D.M. n. 651 del 10 dicembre 1993.

L'E.N.D.A.S. APS persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche, formative e di utilità Sociale a favore dei propri associati, delle loro famiglie e dei terzi (singoli e comunità) mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, promuovendo l'organizzazione su tutto il territorio nazionale, nei Paesi europei ed extraeuropei, di attività sportive a livello competitivo dilettantistico, finalizzate allo sviluppo fisico, morale Sociale e ricreativo della persona, nel rispetto dei

principi, delle regole e delle competenze del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche nonché delle strutture governative dalla Legge individuate, contribuendo ad affermare *“lo sport per tutti e di tutti”* anche attraverso la creazione di Associazioni, Circoli, Società Sportive e Associazioni di Promozione Sociale.

L'E.N.D.A.S. APS, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, può stipulare accordi e protocolli d'intesa con tutte le realtà imprenditoriali e sociali che si rispecchino nel presente Statuto.

Gli Organi Nazionali e Territoriali esercitano la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività delle Associazioni Sportive, delle Società Sportive, dei C.R.A.S. (Circoli di Ricreazione e di Azione Sociale), delle Associazioni Culturali e Ambientali, ispirando la loro opera al concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme dettate dal presente Statuto.

L'E.N.D.A.S. APS promuove attività sociali e sportive in tutto il territorio nazionale per mezzo dei propri Organi territoriali, onde realizzare, in collaborazione con le Istituzioni dello Stato e gli Enti Locali, con i quali può stipulare apposite convenzioni, progetti di interesse pubblico.

TITOLO I

Art. 1 – E.N.D.A.S. – Ente Sportivo Italiano – Ente di Terzo Settore - Associazione di Promozione Sociale

1. E' costituito con sede in Roma, alla Via Merulana n. 48, l'Ente

Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva APS (E.N.D.A.S. APS), Associazione di Promozione Sociale che opera sul territorio nazionale ed internazionale, attraverso le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società, i Circoli di carattere culturale, sociale, ricreativi, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le pro loco, le imprese sociali, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le onlus, le guardie ambientali e zoofile ad esso affiliati e le delegazioni all'uopo istituite. La durata è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Le Finalità

1. L'Ente ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, turistiche e sportive, la formazione professionale attraverso specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica, in accreditamento con Istituzioni pubbliche e private, per il rilascio dei relativi brevetti, attestati e certificazioni, a favore di disoccupati, lavoratori e liberi professionisti, anche rilasciando crediti formativi per i rispettivi Albi, Ordini e Collegi professionali. Promuove la protezione civile, la tutela degli interessi dei lavoratori, nonché la socializzazione e l'integrazione dei giovani, delle persone anziane e dei diversamente abili, garantendo le pari opportunità allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con Organi e Istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini. Persegue altresì senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di

interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Nel settore sportivo, l'Ente ha per fine istituzionale l'avviamento, la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative. In particolare, esso intende assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive e il rispetto del "fair play", e contrasta ogni forma di illecito sportivo, l'uso e la commercializzazione di sostanze e metodi vietati, la violenza sia fisica che verbale e la corruzione.

3. Nell'ambito delle attività sportive svolte insieme a Cavalli e Cani e in tutte le altre attività ambientali e culturali svolte con ogni tipologia di animali - animali da compagnia, bellezza e lavoro con particolare riderimento agli animali impiegati nella pet therapy - l'Ente in ossequio alle normative nazionali ed europee, pone in essere un protocollo a tutela degli animali prevedendo un'anagrafe e uno specifico tesseramento per gli stessi.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità nel Terzo Settore, l'Ente svolge anche le seguenti attività:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e ss.mm.ii.;

b) Interventi e prestazioni sanitarie;

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss.mm.ii.;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e ss.mm.ii. favorendo la cura e l'adozione dei cani senza famiglia;

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.;

g) Formazione universitaria e post-universitaria;

h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss.mm.ii.;

k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) Servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi, da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento, da enti del Terzo settore;

n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e ss.mm.ii.;

o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale ed impegnate nel contrasto del lavoro infantile e comunque tutte quelle attività così come previste e disciplinate dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e ss.mm.ii.;

q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss.mm.ii., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e ss.mm.ii.;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e ss.mm.ii., e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii.;
- x) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.;
- y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ss.mm.ii.;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può altresì svolgere attività secondarie e strumentali secondo i criteri previsti dalla legge e dai decreti del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Il Consiglio Nazionale da atto di detta attività nella nota integrativa al bilancio indicandone il carattere secondario e strumentale.

5. La titolarità dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all'Ente e, in nessun caso, può essere demandata ad organizzazioni diverse.

TITOLO II

Art. 3 - I Soci

1. Possono essere ammessi come Soci dell'Ente coloro che ne condividono gli ordinamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell'Ente rispettandone lo Statuto. Possono far parte dell'Ente tutte le persone fisiche a prescindere dalla nazionalità. Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non è previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale pena, salvo richiesta di iscrizione in altra sezione, la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in caso di mancata integrazione entro un anno e ciò in armonia a quanto esplicitamente previsto e

disciplinato dall'art. 35, commi 1 – 1 bis e 2, Codice del Terzo Settore.

2. I Soci, con il compimento della maggiore età, partecipano alla elezione degli Organi Sociali e all'approvazione e/o modifica dello statuto e dei regolamenti; i Soci, nel pieno rispetto della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, sono eleggibili e possono essere nominati a tutte le cariche sociali, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

b) Non aver riportato, nell'ultimo decennio, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, fatti salvi i casi di riabilitazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

c) Non aver subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;

d) Non avere in essere controversie giudiziarie contro l'Ente, il CONI o con le Federazioni Sportive Nazionali o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso;

e) Essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura.

3. Sono Soci sportivi gli iscritti, impegnati nell'attività sportiva

in qualità di praticanti, atleti, dirigenti, tecnici, giudici, arbitri, operatori sportivi, nonché altre figure similari che abbiano con i Circoli e le Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche Affiliate, o direttamente con l'Ente, un rapporto continuativo.

Per la eleggibilità alle cariche sociali nelle Società e Associazioni sportive, sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l'elettorato passivo in seno all'Ente.

4. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.

Art. 4 - Ammissione

1. La domanda di ammissione quale Socio dell'Ente si deposita presso una struttura di base (Circolo di Ricreazione e di Azione Sociale e/o Società o Associazione Sportiva), mediante la presentazione del modulo di tesseramento e il versamento della quota o del contributo sociale.

La struttura di base, accertati il possesso dei requisiti e l'avvenuto pagamento, trasmette la domanda di adesione al Comitato Provinciale/Zonale che lo inoltra al Comitato Regionale, per l'invio alla Segreteria Nazionale, ai fini dell'accoglimento da parte della Giunta Esecutiva Nazionale, attraverso la piattaforma *on-line* predisposta dall'Ente. Gli Organi territoriali hanno l'onere della verifica ed acquisizione dei dati dei Soci e ne sono responsabili della congruità. La richiesta di tesseramento può essere anche inoltrata dal Socio direttamente alla Segreteria Nazionale.

2. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

3. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

4. A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, i Soci partecipano all'attività dell'Ente attraverso le suddette strutture di base o tramite il Centro Sportivo Nazionale E.N.D.A.S.

Art. 5 - Affiliazione

1. Possono essere affiliati all'Ente le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive dilettantistiche, le Associazioni di promozione Sociale, i Circoli di carattere culturale, sociale, ricreativi, d'integrazione, ambientali, di viaggio e tempo libero, le cooperative sociali, le pro loco, le imprese sociali, le fondazioni, le Onlus, le guardie ambientali, zoofile, micologiche, tartufigene e ittico venatorie che svolgano, senza scopo di lucro, le attività stabilite dall'art. 2. del presente Statuto.

2. La domanda di affiliazione, deve essere inoltrata alla Segreteria Nazionale anche per il tramite delle Strutture Territoriali, in forma cartacea oppure attraverso la piattaforma elettronica raggiungibile all'indirizzo www.servizi.endas.it - La richiesta di affiliazione può essere anche inoltrata dalla Società, Associazione o Circolo direttamente alla Segreteria Nazionale.

3. I Circoli e le Associazioni Sportive Affiliate entrano a far parte dell'Ente previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, nel momento in cui la sede nazionale riceve la domanda di affiliazione, la accetta con riserva di accoglimento, entro trenta giorni, ad opera della Giunta Esecutiva Nazionale.

4. Le Affiliate devono essere rette da statuti e regolamenti interni ispirati a principi di democrazia interna, di uguaglianza e di pari opportunità, nonché all'assenza di scopo di lucro e all'obbligo del reinvestimento dell'avanzo di amministrazione prodotto per le finalità istituzionali e che non siano in contrasto con il presente Statuto. I singoli tesserati delle Affiliate devono osservare le norme delle stesse, nonché quanto statuito dal diritto sportivo e dall'ordinamento dello Stato.

5. Il riconoscimento ai fini sportivi dei Circoli, Società e Associazioni Sportive che intendono affiliarsi all'Ente, è concesso dall'E.N.D.A.S. tramite specifica delega del C.O.N.I. ai sensi dell'art 6, comma 4, lett. h, dello Statuto del C.O.N.I.

6. Negli statuti dei Circoli, delle Società ed Associazioni sportive affiliate, oltre a quanto contenuto nei commi 1 e 4 del presente articolo, deve essere riportato l'impegno ad esercitare con lealtà la loro attività, osservando i principi e le norme sportive, al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

Ai fini della verifica della sussistenza di detti requisiti e all'approvazione dello Statuto, all'atto dell'affiliazione dovrà essere depositato l'Atto Costitutivo e lo Statuto presso la Segreteria Nazionale.

7. I C.R.A.S., le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche, che chiedono l'affiliazione all'Ente devono essere composti da almeno 3 Soci.

8. Le Affiliate sono tenute ad osservare ed a far osservare ai

propri associati il presente Statuto ed i regolamenti adottati, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi.

9. Le modalità di affiliazione, sospensione o revoca e di partecipazione al Congresso Nazionale sono regolate dal presente Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

10. Le Affiliate, costituitesi per volontà dei soci fondatori, sono amministrativamente autonome e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli artt. 36 e ss. codice civile.

11. I Comitati Territoriali e i rispettivi Presidenti, nonché le Affiliate, sono esclusivi responsabili per le attività da essi realizzate e, conseguentemente, si obbligano per sé e per i propri associati a rispondere direttamente di qualsiasi contestazione, azione, pretesa ovvero richiesta, anche di risarcimento danni, ivi comprese le eventuali spese legali avanzate da qualsiasi membro, persona, società, associazione e/o ente, ancorché estranei all'E.N.D.A.S., sorte direttamente o indirettamente dal loro operato e dall'esercizio delle attività associative, senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'E.N.D.A.S. Ente Sportivo Italiano - A.P.S. Nazionale per gli esborsi sostenuti/sostenendi, né pretesa di manleva per essi.

12. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che chiedono l'affiliazione all'E.N.D.A.S. Ente Sportivo Italiano - A.P.S. Nazionale devono essere in possesso dei requisiti previsti dal C.O.N.I. e dalla vigente normativa.

13. L'affiliazione all'Ente è deliberata dalla Giunta Esecutiva Nazionale nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Statuto. Ha validità annuale e va, pertanto, rinnovata alla scadenza con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 6 - Sospensione o Esclusione

1. Qualora siano ravvisabili casi di incompatibilità con gli scopi generali dell'Ente, il Socio può essere sospeso o espulso, secondo la gravità del caso. I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare, previsto in un apposito regolamento, nel quale siano garantiti il diritto al contraddittorio e il doppio grado del giudizio.

2. Le Affiliate possono comminare sanzioni ai propri soci, ma la loro efficacia non può estendersi alle altre strutture dell'Ente.

3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate solo ed esclusivamente dagli organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia.

4. Qualora le Affiliate operino in palese contrasto con le finalità e le disposizioni statutarie o arrechino nocumento all'Ente, possono essere sospese in via cautelare dal Presidente Nazionale e/o dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

5. E' ammesso in ogni caso il ricorso agli organi interni di giustizia.

6. In caso di recesso o di esclusione, i Soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né di pretendere la restituzione della quota o contributo a qualunque titolo versati.

TITOLO III

Art. 7 - Iscrizione nel Registro Nazionale dei Soci

1. Le Affiliate sono iscritte nei rispettivi Registri Nazionali a cura della Segreteria Nazionale, a seguito della delibera della Giunta Esecutiva Nazionale.

2. L'affiliazione ha validità di un anno ed è fatto carico alle Affiliate di ritirare annualmente il certificato di appartenenza all'Ente.

3. L'Ente con riferimento al settore A.P.S. deve comunque tenere:

- Il libro degli Associati o Aderenti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri Organi Sociali.

I libri di cui ai punti che precedono, sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. Gli altri libri sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli Associati o gli Aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo competente, presso la sede legale, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 8 - Cancellazione dal Registro Nazionale

1. La perdita dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Statuto, il mancato pagamento delle quote sociali, ovvero la comminazione del provvedimento di espulsione, implicano la

cancellazione, a cura della Giunta Esecutiva Nazionale, delle strutture
di base dal Registro Nazionale dell'Ente.

TITOLO IV

Art. 9 – Organi Nazionali

1. Sono Organi Nazionali;

- a) Il Congresso Nazionale;
- b) Il Presidente Nazionale;
- c) Il Consiglio Nazionale;
- d) La Giunta Esecutiva Nazionale ;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) L'Organo di Controllo ETS - APS;
- f) Il Segretario Generale;

2. Sono Organi di Giustizia:

- a) La Procura Nazionale;
- b) Il Tribunale di I grado;
- c) La Corte di Appello, organo giurisdizionale di II grado.

3. Tutte le cariche hanno natura elettiva, ad eccezione della carica di Segretario Generale che è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale e dell'Organo di Controllo ETS – APS, nominato dal Consiglio Nazionale. Le cariche hanno una durata quadriennale, salvo i casi di decadenza anticipata e cessano allo scadere del quadriennio olimpico, anche nel caso di nuove elezioni infraquadriennali indette per la ricostituzione degli organi.

4. Le funzioni di gestione competono al Presidente Nazionale, al Consiglio Nazionale e alla Giunta Esecutiva Nazionale; le funzioni di

controllo competono e al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Organo di Controllo ETS - APS; le funzioni di giustizia e disciplinare competono alla Procura Nazionale, al Tribunale di I° grado ed alla Corte di Appello.

5. Le competenze esclusive degli Organi suddetti non sono delegabili.

Art. 10 - Le candidature

1. Le candidature alle cariche dell'Ente, debitamente sottoscritte e contenenti l'attestazione dell'interessato - redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, devono essere presentate, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Elettorale, alla Commissione Verifica Poteri entro e non oltre le ore 12.00 del 20° giorno precedente l'Assemblea congressuale, a pena di inammissibilità, per il tramite della Segreteria Nazionale. Per l'eleggibilità alle cariche dell'Ente devono essere presentate candidature individuali.

2. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito del medesimo Congresso.

Art. 11 - Il Congresso Nazionale: Composizione e Convocazione

1. Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione. Può essere Ordinario e Straordinario.

2. Il Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario è composto dai Delegati eletti a livello regionale, individuati tra i Presidenti o

Rappresentanti delle Affiliate nella proporzione di 1 ogni 25 o frazione, così come previsto dall'art. 41 comma 9, Dlgs. n. 117/2017, in deroga a quanto previsto dal medesimo Dlgs all'art. 24, comma 3.

In caso di assenza di uno o più delegati, o in mancanza di un loro rappresentante, si farà ricorso ai Delegati supplenti, eletti dai Congressi Regionali.

3. Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce ogni quattro anni entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici estivi e, comunque, prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali del C.O.N.I.

4. Il Congresso Nazionale Straordinario deve essere convocato nelle ipotesi di cui al presente Statuto e tutte le volte in cui sia stata presentata motivata richiesta dal 10% degli aventi diritto al voto, purché rappresentativi di almeno cinque Regioni, o dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale.

5. Salvo diversa disposizione del presente Statuto, la convocazione del Congresso Nazionale Ordinario è fatta dal Presidente Nazionale su deliberazione del Consiglio Nazionale, secondo le modalità dettate dal relativo Regolamento, con comunicazione di convocazione inviata con Raccomandata A/R, a mezzo posta elettronica certificata, a mezzo fax o altra idonea forma, purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto al voto almeno sessanta giorni prima della data fissata per il Congresso.

Nella convocazione saranno indicati l'ordine del giorno dei lavori, la data il luogo e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, tanto in

prima che in seconda convocazione e l'elenco degli aventi diritto a voto.

6. La convocazione del Congresso Nazionale Straordinario è fatta secondo le regole di cui al comma che precedente, fatta eccezione per il termine di convocazione che è dimezzato.

7. I Congressi Nazionali sono presieduti e diretti da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea, a votazione palese e/o per alzata di mano. Allo stesso modo viene eletto un Vice Presidente, uno o più Segretari, che, unitamente al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Congresso.

Art. 12 - Validità delle Assemblee Congressuali Nazionali

1. Il Congresso Nazionale Ordinario e il Congresso Nazionale Straordinario sono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore.

Art. 13 - Competenze del Congresso Nazionale Ordinario

1. Il Congresso Nazionale Ordinario:

a) Elegge, con votazioni separate e successive, nel seguente ordine: il Presidente Nazionale, i membri del Consiglio Nazionale, i membri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri del Tribunale di I grado, i membri della Corte di Appello e i membri della Procura Nazionale;

b) Delibera su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;

Art. 14 - Competenze del Congresso Nazionale Straordinario

1. Il Congresso Nazionale Straordinario:

- a) Delibera la revisione dello Statuto o le sue modifiche.;
- b) Rinnova le cariche elettive nel caso di loro anticipata decadenza o impossibilità di funzionamento;
- c) Delibera lo scioglimento dell'Ente;
- d) Delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 15 - Partecipazione al Congresso Nazionale e Diritto di Voto

1. Al Congresso Nazionale Ordinario, così come al Congresso Straordinario, partecipano i Delegati eletti dalle Affiliate, nei modi e nei termini previsti dall'art. 11 comma 2.

2. Ai Congressi partecipano, senza diritto al voto, il Presidente Nazionale dell'Ente, i membri del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo ETS – APS, il Segretario Generale, i membri del Tribunale di I grado e della Corte di Appello, della Procura Nazionale, nonché i Presidenti Regionali.

3. Possono assistere gli eventuali altri soggetti che il Presidente Nazionale e il Consiglio Nazionale ritengano opportuno invitare.

4. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare in corso di esecuzione e a chiunque non sia in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 16 - Rappresentanze congressuali

1. Nel Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario, ogni Delegato può rappresentare non più di 25 Affiliate aventi diritto al voto (un voto per ogni C.R.A.S. e/o Società o Associazione Sportiva Dilettantistica) in conformità all'art. 41 del D.lgs. 117 del 2017. In caso di assenza o di impedimento del Delegato, potrà essere sostituito dal Delegato supplente eletto dal Congresso Regionale.

In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di poter garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dei Congressi a livello territoriale, le deleghe, limitate alla rappresentatività al Congresso, possono essere rilasciate dai Presidenti delle Affiliate, aventi diritto al voto, appartenenti alla stessa Regione, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi la delega potrà essere rilasciata dai Dirigenti in carica, in numero di:

- Una delega se al Congresso hanno diritto di partecipare fino a 200 affiliati con diritto di voto;
- Due deleghe fino a 500 affiliati con diritto di voto;
- Tre deleghe fino a 1.000 affiliati con diritto di voto;
- Quattro deleghe fino a 1.500 affiliati con diritto di voto;
- Cinque deleghe oltre 1.500 affiliati aventi diritto di voto.

Nei Congressi Nazionale Ordinario e Straordinario è esclusa la facoltà di rilascio di deleghe per l'elezione dei Delegati aventi diritto al voto.

2. I componenti degli Organi Direttivi di Gestione dell'Ente non possono rappresentare i soggetti affiliati votanti né direttamente né per delega, nelle riunioni elettive o indette per l'approvazione del bilancio

consuntivo.

Art. 17 - Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio

1. Il Consiglio Nazionale nella deliberazione di indizione del Congresso nomina i membri della Commissione Verifica Poteri che, costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le funzioni con le modalità specificate nel Regolamento Nazionale.

2. In particolare, la Commissione verifica il diritto di partecipazione e di esercizio del voto al Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario.

3. L'Assemblea Congressuale elegge la Commissione Scrutinio, che sovrintende, con le modalità specificate nel relativo Regolamento Nazionale, allo scrutinio dei voti, verificandone le modalità di attuazione e la regolarità.

4. Di entrambe le Commissioni non possono fare parte i candidati alle cariche elettive.

Art. 18 - Modalità di Deliberazione del Congresso Nazionale

1. Salvo quanto previsto per le proposte di modifica allo Statuto e di scioglimento dell'Ente e per l'elezione del Presidente Nazionale, il Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni sono assunte a scrutinio segreto. La votazione avviene invece a scheda segreta, quando richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 19 - Modifiche allo Statuto

1. Il 10% degli aventi diritto al voto, sempre che rappresentativi

di almeno cinque Regioni, o la metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale, possono presentare al Consiglio Nazionale proposte dettagliate e specifiche di modifica dello Statuto.

Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, delibera la convocazione e la celebrazione del Congresso Nazionale Straordinario entro quarantacinque giorni dalla richiesta stessa. Inoltre, il Consiglio Nazionale, in caso di variazioni legislative che lo rendano necessario, può avanzare delle proposte di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale Straordinario.

2. Per la validità del Congresso Nazionale Straordinario indetto per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto, è richiesta, in prima convocazione, la presenza diretta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o dei loro supplenti e, di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto o dei loro supplenti, in seconda convocazione. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei voti legittimati ed entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte degli Organi competenti.

Art. 20 - Proposta di scioglimento dell'Ente

1. La proposta di scioglimento dell'Ente può essere presentata soltanto ad un Congresso Nazionale Straordinario, appositamente convocato su richiesta di almeno i 4/5 delle Affiliate aventi diritto al voto.

2. Per la validità di tale Assemblea è richiesta la presenza di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.

3. La proposta di scioglimento dell'Ente è approvata con il voto

favorevole dei 4/5 degli aventi diritto al voto. Il medesimo quorum è richiesto anche per le decisioni relative alla devoluzione del patrimonio dell'Ente ed alla nomina dei liquidatori.

Art. 21 - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente e, unitamente alla Giunta Esecutiva Nazionale ed il Consiglio Nazionale, è responsabile nei confronti del Congresso Nazionale del funzionamento dell'Ente.

2. Il Presidente Nazionale convoca e presiede il Consiglio Nazionale, composto, oltre che dallo stesso Presidente Nazionale, che ne dirige i lavori, da ventiquattro Consiglieri Nazionali, dai Presidenti Regionali, senza diritto di voto, dalla Giunta Esecutiva Nazionale senza diritto di voto; dal Segretario Generale senza diritto di voto, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.

3. Convoca e presiede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la Giunta Esecutiva Nazionale, composta, oltre che dallo stesso Presidente Nazionale, che ne dirige i lavori, dai due Vice Presidenti e dagli altri membri eletti dal Consiglio Nazionale e dal Segretario Generale che partecipa senza diritto di voto, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.

4. Convoca altresì il Congresso Nazionale Ordinario e Straordinario, nei tempi, modalità e funzioni previste dallo Statuto;

5. Formula proposte alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Consiglio Nazionale sui provvedimenti di loro competenza;

6. Nei casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di

competenza del Consiglio Nazionale, ovvero della Giunta Esecutiva Nazionale necessari ad evitare pregiudizi all'Ente, con l'obbligo di sottoporli, a ratifica, nella sua prima riunione all'Organo competente;

7. Può concedere la grazia a condizione che il Socio sanzionato abbia scontato almeno la metà della sanzione irrogata e, nei casi di espulsione/radiazione, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo;

8. Esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, dispone del potere di firma, che può delegare ad altri Dirigenti dell'Ente per atti specifici.

9. Il Presidente Nazionale, sentito il parere vincolante della Giunta Esecutiva Nazionale, può trasferire alla Presidenza Nazionale, ovvero alla Segreteria Nazionale, il tesseramento nazionale o territoriale ai sensi dell'art. 55 del presente Statuto;

10. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano d'età.

Art. 22 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale Ordinario e, nei casi previsti, da quello Straordinario.

2. Risulta eletto il candidato che ha riportato almeno la metà più uno dei voti presenti.

3. Nell'ipotesi in cui non sia stato raggiunto il quorum di cui al comma precedente risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità tra due candidati si procederà

al ballottaggio.

Art. 23 - Il Consiglio Nazionale: composizione e convocazione

1. Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, che lo presiede, e da 24 Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale.

2. Risultano eletti i primi ventiquattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il candidato più giovane. In ogni caso, viene garantita la rappresentanza di genere, attraverso la presenza del sesso meno rappresentato in misura non inferiore ad un terzo del totale dei componenti dell'organo nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

3. Il Consiglio Nazionale si riunisce:

a) Quando il Presidente Nazionale lo ritiene opportuno in relazione alle materie di competenza;

b) Quando viene avanzata esplicita richiesta da almeno otto dei suoi componenti.

4. In caso di indisponibilità del Presidente Nazionale, alla convocazione del Consiglio Nazionale provvedono i Revisori dei Conti.

5. Il Consiglio Nazionale deve riunirsi almeno due volte nel corso dell'anno. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inoltrata agli aventi diritto a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito, in prima convocazione, quando siano presenti il Presidente Nazionale, o chi ne fa le veci e la maggioranza dei componenti; in seconda

convocazione, non vi sono quorum costituiti. Alle riunioni deve essere invitato il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo ETS – APS. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Presidente Nazionale riconosca particolarmente qualificati in merito alla attività dell'Ente.

6. Il Consigliere che sia assente per più di tre riunioni consecutive del Consiglio Nazionale, salvo i casi di giustificato motivo, decade immediatamente e, in tal caso, verrà integrato con il primo dei non eletti purché quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Per le riunioni convocate in modalità telematica, il ritardato collegamento, alla piattaforma all'uopo predisposta fin dalla convocazione, superiore ad un'ora, senza utili giustificazioni è considerato assenza.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi presiede. Il voto non è delegabile.

8. Ai lavori possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti della Giunta Esecutiva Nazionale e i Presidenti Regionali, ancorché la relativa Regione di appartenenza non sia rappresentata nel Consiglio Nazionale. Tale norma si applica anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Delle riunioni e di tutte le attività del Consiglio Nazionale, viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale che partecipa senza diritto di voto.

Art. 24 – Competenze del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale dirige ed amministra l'attività dell'Ente, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dal Congresso Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali; in particolare, realizza i fini istituzionali dell'Ente. Non appena insediato, il Consiglio Nazionale elegge i membri della Giunta Esecutiva Nazionale, composta dai due Vice Presidenti Nazionali ed un numero di membri da quattro a otto. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se questi non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza

A tal fine:

- a) Il Presidente Nazionale, in accordo con la Giunta Esecutiva Nazionale, amministra i fondi ed approva il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- b) Si riunisce annualmente entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- c) Determina, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale l'indennità di carica per le varie cariche sociali;
- d) Delibera, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, l'organico degli Uffici Centrali;
- e) Definisce annualmente un elenco delle discipline sportive praticate, e ne dà comunicazione al C.O.N.I. e ai propri affiliati e tesserati;
- f) Esamina e discute le linee di sviluppo e di potenziamento

organizzativo dell'Ente, istituendo in ogni regione, nella quale abbiano sede almeno dieci Affiliate, il Comitato Regionale e, in ogni provincia, nella quale abbiano sede almeno tre Affiliate, il Comitato Provinciale;

g) Emana i regolamenti dell'Ente e le successive modificazioni su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale;

h) Vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme dell'Ente;

i) Stabilisce le quote di affiliazione e del tesseramento;

j) Provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuitole dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti.

Art. 25 - Decadenza del Consiglio Nazionale

1. Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente Nazionale, si ha la decadenza immediata del Consiglio Nazionale e, il Vice Presidente più anziano d'età, cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente sino allo svolgimento del Congresso Nazionale Straordinario, per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi entro novanta giorni dall'evento che ha determinato l'impedimento.

2. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale, si avrà la decadenza immediata del medesimo e del Consiglio Nazionale. Essi resteranno in carica, in regime di *prorogatio*, curando l'ordinaria amministrazione dell'Ente sino allo svolgimento del Congresso Nazionale Straordinario per il rinnovo delle cariche, da convocarsi e celebrarsi nel termine di cui al precedente comma.

Qualora il Presidente Nazionale sia dichiaratamente impossibilitato a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione, questi verrà sostituito dal Vice Presidente più anziano.

3. In caso di dimissioni contemporanee - in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni - della metà più uno dei componenti del Consiglio Nazionale, si avrà la decadenza del Consiglio stesso e del Presidente Nazionale, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione del Congresso Nazionale straordinario.

4. La decadenza del Presidente Nazionale e del Consiglio Nazionale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti, agli Organi di Giustizia e all'Organo di Controllo ETS - APS.

5. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo si avrà la decadenza del Consiglio Nazionale e del Presidente; in tal caso, la prorogatio spetterà al Presidente unitamente al Consiglio Nazionale, fino alla celebrazione del Congresso Nazionale straordinario nel termine sopra descritto.

Art. 26 - Integrazione del Consiglio Nazionale

1. In caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni attraverso lo scorrimento dei candidati in graduatoria, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

2. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, entro novanta giorni si dovrà procedere alla convocazione di un Congresso Nazionale Straordinario per la nomina dei soli Consiglieri mancanti.

Art. 27 - Giunta Esecutiva Nazionale: nomina, composizione

e convocazione

1. La Giunta Esutiva Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, che la presiede, dai due Vicepresidenti, con compiti specifici, uno per le attività sportive e l'altro per tutte le altre attività dell'Ente e da otto Soci, tutti eletti dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e aventi i requisiti di elettorato passivo richiesti dall'art. 3 del presente Statuto e il Segretario Generale senza diritto di voto. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza momentanea.

2. La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale quando lo ritiene opportuno e si riunisce per deliberare in relazione alle materie indicate all'art. 29 del presente Statuto. In seduta congiunta, la stessa, ha compiti consultivi e propositivi per il Consiglio Nazionale.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o di chi lo presiede. Il voto non è delegabile.

Art. 28 - Decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale

1. In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti la Giunta Esecutiva Nazionale, si avrà la decadenza dell'Organo stesso, che dovrà essere ricostituito dal Consiglio Nazionale alla prima riunione utile appositamente convocata dal Presidente Nazionale.

Art. 29 - Competenze della Giunta Esecutiva Nazionale

a) La Giunta Nazionale è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa dell'Ente; esercita il controllo

sugli Organi Territoriali, Dipartimenti, Scuole di Alta Specializzazione e Formazione e Settori Nazionali, sottopone annualmente al Consiglio Nazionale una relazione concernente la gestione economica-finanziaria, nonché l'attività di promozione sportiva, sociale, ambientale e culturale, svolta dagli Organi Territoriali;

- b) Formula proposte di revisione o modifica dello Statuto e le sottopone al Consiglio Nazionale per l'adozione;
- c) Compose il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- d) Delibera, nella prima seduta utile, le domande di affiliazione dei Circoli, delle Società e delle Associazioni Sportive e degli altri Organismi Associativi;
- e) Delibera la nomina, ove lo ritenga opportuno, di un Commissario, per un periodo massimo di dodici mesi, nelle Regioni e Province ove non è istituito un Comitato Regionale, Provinciale o Zonale e lo revoca per giustificato motivo;
- f) Delibera lo scioglimento dei Comitati Territoriali in caso d'inerzia, di irregolare gestione amministrativa, di mancato funzionamento degli organi, nonché in caso di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sociale e del codice etico; nomina un Commissario Straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro novanta giorni e lo revoca per giustificato motivo. Per particolari situazioni di difficoltà sul territorio, può essere ulteriormente prorogato il termine di commissariamento per ulteriori centoventi giorni. In caso di scioglimento dei Comitati Territoriali e per

l'insediamento del Commissario Straordinario, non decade il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico dei Conti ovvero l'Organo di Controllo ETS - APS;

g) Ratifica i provvedimenti di sua competenza, adottati in urgenza dal Presidente Nazionale;

h) Provvede nelle ipotesi previste dallo Statuto, alla nomina del Delegato Regionale ed alla Sua revoca;

i) Delibera la costituzione Dipartimenti, Settori Nazionali, Scuole di Alta Specializzazione e ne disciplina il funzionamento mediante appositi regolamenti, nomina commissioni e gruppi di studio o ricerca e affida incarichi ad esperti, sulle materie previste dallo Statuto, determinando la durata in carica e l'entità dei compensi;

j) Cura la pubblicazione del periodico ufficiale dell'Associazione e ne nomina il Direttore Responsabile, ovvero dispone tutte le risorse necessarie per la Comunicazione Istituzionale dell'Ente;

k) Nomina e revoca il Direttore Responsabile del Periodico Ufficiale dell'Ente;

l) Nomina il terzo arbitro e/o gli arbitri, nei casi consentiti dal presente Statuto e dal Regolamento di Giustizia, in caso di controversia tra Soci e/o Affiliate;

m) Autorizza il Presidente Nazionale a stipulare accordi e convenzioni con Associazioni private e Istituzioni Pubbliche Nazionali ed estere per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente

Nazionale e delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'Ente;

n) Assume, d'intesa con gli Organi Territoriali, tutte le iniziative di ordine organizzativo volte ad assicurare la presenza e l'equilibrato sviluppo dell'Associazione nel Paese ed a tal fine coordina le attività regionali;

o) Adotta i provvedimenti di clemenza, quali l'indulto e l'amnistia, previsti dall'apposito regolamento in materia giurisdizionale;

p) Delibera, su delega del CONI, in ordine al riconoscimento ai fini sportivi delle Società e Associazioni e Società Sportive;

q) Qualora le Affiliate operino in palese contrasto con le finalità e le disposizioni statutarie o arrechino nocumento all'Ente, possono essere sospese in via cautelare, qualora non sia già intervenuto un provvedimento del Presidente Nazionale in tal senso.

r) Provvede, inoltre, a quanto espressamente attribuitole dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti.

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, iscritto al Registro dei Revisori Legali e da due componenti effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale Ordinario in lista unica, scelti fra persone di elevata competenza contabile o amministrativa, anche tra soggetti non tesserati all'Ente.

Il Presidente del Collegio è eletto dal Congresso su lista separata.

Dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del-Consiglio Nazionale.

2. La Cancellazione o la sospensione del Presidente da detti Albi costituisce causa di decadenza immediata dalla carica di Revisore dei Conti.

3. In relazione al numero dei suffragi conseguiti, i primi due dei votati assumono la carica di membri effettivi, e i due successivi quella di membri supplenti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato presso la sede nazionale dell'Ente ed è presieduto dal suo Presidente; decide a maggioranza assoluta.

Art. 31 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'Ente;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità;
- c) redigere una relazione al bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso.

2. Di ogni seduta del Collegio viene redatto un verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 32 - Sostituzioni in seno al Collegio dei Revisori dei Conti

1. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga definitivamente meno il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti viene temporaneamente integrato con il componente supplente più anziano

d'età se iscritto all'Albo. Fino al successivo Congresso Nazionale per l'elezione del nuovo Presidente; funge da Presidente il membro effettivo più anziano d'età.

2. Nelle ipotesi in cui, per qualsiasi causa, venga definitivamente meno un Revisore dei Conti effettivo, si provvede all'integrazione dell'Organo effettuando la sostituzione con il componente supplente più anziano d'età.

3. In entrambi i casi di cui ai commi precedenti, il Collegio, così integrato, rimane in carica fino alla successiva assemblea per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti necessari all'integrazione dello stesso.

4. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, o qualora venga a mancare la metà più uno dei componenti, in modo da compromettere il funzionamento dell'Organo, si provvederà a convocare il Congresso Nazionale Straordinario per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti cessati, da convocarsi e da tenersi nei successivi novanta giorni.

5. Decade dalla carica il componente del Collegio dei Revisori dei Conti che non assista, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del Consiglio Nazionale o a tre riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per la mancata partecipazione senza giustificato motivo al Congresso Nazionale.

Art. 33 - Organo di Controllo E.T.S. – A.P.S.

Il Consiglio Nazionale nomina altresì, l'organo di Controllo per le attività del Terzo Settore, composto da un unico membro, scelto tra i

soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, c.c., quando siano superati,
per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:
220.000,00 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il potere di disporre la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora intervengano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro, l'Organo dovrà provvedere al deposito presso il registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicare nel sito internet dell'Ente, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Organo di Controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto D.lgs. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 34 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale.

La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di membro del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale e con tutte le cariche elettive dell'Ente, è altresì incompatibile con quella di componente di organi di altri organismi sportivi.

Il Segretario Generale:

- Provvede alla gestione amministrativa dell'Ente in base agli indirizzi del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
- È a capo dei Servizi e degli Uffici dell'Ente e ne coordina l'organizzazione generale, sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
- Predispose gli atti necessari alla Giunta Esecutiva Nazionale per la composizione del bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell'Ente, per la successiva approvazione del Consiglio Nazionale e provvede ai connessi adempimenti;

- Partecipa senza diritto di voto, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale, svolgendo le funzioni di Segretario curando la tenuta dei relativi verbali;
- Attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
- Coadiuvare il Presidente Nazionale nell'adempimento delle sue funzioni istituzionali e designa le risorse umane più adeguate per il funzionamento della Presidenza Nazionale e della Segreteria Nazionale;
- Cura personalmente i rapporti con gli Organi Nazionali e Territoriali riguardo la gestione amministrativa;
- Cura le comunicazioni dell'Ente verso l'interno e l'esterno. In particolare, provvede ad informare i Comitati Territoriali, Dipartimenti, Settori Nazionali, Scuole di Alta Specializzazione e Formazione, delle decisioni e deliberazioni assunte a livello nazionale, nonché a comunicare al C.O.N.I. e alle Autorità competenti, le nomine avvenute in seno all'Ente.
- Cura i rapporti amministrativi con gli uffici del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Associate Paralimpiche, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Istituzioni dello Stato;
- È il Responsabile della Segreteria Nazionale, predispone i compiti per il personale dipendente e collaboratori in genere, per consentire il buon funzionamento degli uffici e l'espletamento degli

adempimenti necessari all'Ente;

- Propone al Presidente Nazionale e alla Giunta Esecutiva

Nazionale il piano di sviluppo e riassetto organizzativo delle risorse umane;

- Svolge la funzione di controllo amministrativo sugli Uffici,

Dipartimenti, Settori Nazionali, Scuole di Alta Specializzazione e Formazione;

- Rappresenta alla Giunta Esecutiva Nazionale eventuali criticità

amministrative, sorte in seno ai Comitati Territoriali e, su mandato dello stesso Organo, stabilisce le verifiche del caso;

- Svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita

le altre attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto;

In caso di assenza del Segretario Generale, il Presidente Nazionale delega le funzioni di verbalizzazione ad uno dei componenti degli Organi ove è prevista la sua partecipazione.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario Generale, il Presidente Nazionale convoca tempestivamente la Giunta Esecutiva Nazionale per la nomina del nuovo Organo, secondo le modalità di cui al presente Statuto.

Art. 35 – La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale, retta dal Segretario Generale, supporta il Presidente Nazionale nella realizzazione delle finalità dell'Ente ed è articolata nei settori:

Segreteria della Presidenza Nazionale e Rapporti Istituzionali;

Affiliazione, Tesseramento e Rapporti con le Affiliate;

Adempimenti Statutari , Delibere e Consistenza;
Amministrazione, Bilancio e Progettazione;
Programmazione Eventi, Gare e Formazione;
Comunicazione e Ufficio Stampa;
CRM e Servizi Digitali;
Protocollo Elettronico e Servizi alle Affiliate;
Pianificazione e Logistica;
Funzionamento Organi, Uffici, Dipartimenti, Settori, Scuole di
Alta Specializzazione e Formazione;
Rapporti con gli Organi e Supporto ai Comitati Territoriali.
Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi
preposti, le risorse umane impiegate sono costantemente formate, a cura
del Segretario Generale.

TITOLO V

ORGANI TERRITORIALI

Art. 36 - Organizzazione Territoriale Regionale, Provinciale e Zonale

1. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito della Regione sono condizioni necessarie per lo sviluppo dell'Ente;
2. In ogni Regione in cui abbiano sede almeno dieci Affiliate, il Consiglio Nazionale istituisce il Comitato Regionale;
3. In ogni provincia in cui abbiano sede almeno tre Affiliate, il Consiglio Nazionale istituisce il Comitato Provinciale;
4. La Giunta Esecutiva Nazionale, può istituire il Comitato

Zonale nei territori in cui sia stato pianificato il particolare sviluppo di attività sportive, sociali, ambientali o culturali;

5. I Comitati Territoriali, benchè strutture dell'E.N.D.A.S. godono di autonomia patrimoniale ed amministrativa e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.

6. Nel caso in cui, per insufficienza del numero delle Affiliate, non sia possibile costituire i Comitati Regionali e/o Provinciali/Zonali, la Giunta Esecutiva Nazionale, può istituire i Delegati regionali, provinciali e zonali.

7. Sono Organi e Strutture Regionali

- a) Il Congresso Regionale;
- b) Il Comitato Regionale;
- c) Il Presidente Regionale;
- d) Il Delegato Regionale;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) L'Organo di Controllo ETS - APS

8. Sono Organi e Strutture Provinciali o di Zona

- a) Il Congresso Provinciale /Zonale;
- b) Il Comitato Provinciale/Zonale;
- c) Il Presidente Provinciale/Zonale;
- d) Il Delegato Provinciale/Zonale;
- e) Il Revisore Unico dei Conti;
- f) L'Organo di Controllo ETS - APS

Art. 37 - Il Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale può essere Ordinario e Straordinario.

Il Congresso Regionale Ordinario e Straordinario è composto dai Delegati eletti a livello Provinciale individuati tra i Presidenti o un rappresentante delle Affiliate nella proporzione di 1 ogni 25.

2. Ciascun Delegato ha diritto ad un voto e non può acquisire deleghe.

3. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, il Congresso è indetto dal Comitato Regionale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata A/R o a mezzo fax o posta elettronica certificata, o altra idonea forma, purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto, almeno venti giorni prima della data stabilita, con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno, oltre ad eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni.

4. Il Congresso Regionale Ordinario e Straordinario si svolge almeno dieci giorni prima del Congresso Nazionale.

5. Per la convocazione, la costituzione, la presidenza, la validità e la partecipazione al Congresso Regionale, nonché per le modalità di deliberazione dell'Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Congresso Nazionale.

Art. 38 - Competenze del Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale Ordinario:

a) Elegge con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale, i membri e il Presidente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità

previste per il Congresso Nazionale Ordinario;

b) Elegge i Delegati al Congresso Nazionale;

c) Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

d) Discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale e giovanile dell'anno successivo.

2. Il Congresso Regionale Straordinario:

a) Elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Regionale ed i membri del Comitato Regionale;

b) Delibera la revisione dello Statuto regionale e le sue modifiche, le quali in nessun caso possono porsi in contrasto con le norme contenute nello Statuto nazionale;

c) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 39 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è eletto dal Congresso Regionale regolarmente costituito e con le modalità previste per l'elezione del Presidente Nazionale, in quanto applicabili.

2. Rappresenta legalmente ed amministrativamente l'E.N.D.A.S. nella circoscrizione territoriale di competenza, ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale, almeno due volte nel corso dell'anno e convoca il Congresso Regionale.

3. Nell'ipotesi di decadenza del Presidente, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il

Presidente Nazionale.

Art. 40 - Il Comitato Regionale

1. Il Comitato Regionale è eletto dal Congresso Regionale, ai sensi del presente Statuto ed è composto, in base alle consistenze provinciali, da un minimo di cinque ad un massimo di venticinque consiglieri.

2. Il Comitato Regionale è validamente costituito quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. Decide a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. Il Collegio dei Revisori dei Conti, quale Organo di Controllo anche ETS – APS, partecipa alle riunioni, poiché il Comitato Regionale è dotato di propria autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile.

3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione dei membri del Comitato Regionale valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Statuto per il Consiglio Nazionale.

4. Il Comitato Regionale:

- a) Promuove, organizza e disciplina l'attività sociale e sportiva nella Regione di competenza secondo le direttive del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
- b) Amministra i fondi secondo quanto previsto dal Regolamento Contabile Nazionale;
- c) Verifica ed approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- d) Approva il bilancio preventivo;

- e) Vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'Ente;
- f) Cura che le Affiliate nell'ambito della Regione siano in regola con i loro obblighi verso l'Ente;
- g) Organizza le attività previste dal presente Statuto ed approva, promuove e vigila su quelle richieste da Società, Associazioni Circoli o Organismi Associativi della Regione;
- h) Elegge, al proprio interno, il Vice Presidente del Comitato Regionale;
- i) Il verbale delle riunioni del Comitato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato, se richiesto, alla Segreteria Nazionale

Art. 41 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni ove non siano presenti almeno dieci Affiliate con diritto al voto, la Giunta Esecutiva Nazionale può nominare un Delegato Regionale con lo specifico compito di costituire la Sede Regionale. L'incarico è annuale, suscettibile di proroga e di revoca anticipata.

2. Al termine del proprio mandato, il Delegato deve inviare alla Giunta Esecutiva Nazionale una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i necessari provvedimenti.

3. La decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

Art. 42 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

In ogni Regione è eletto il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, uno dei quali con funzioni di Presidente, scelti fra persone esperte in materie contabili, con preferenza tra Ragionieri e Dottori commercialisti, che funge anche da Organo di Controllo ETS – APS ove ne ricorra l'opportunità e la necessità, secondo quanto già previsto nel presente Statuto all'articolo 33.

Art. 43 - Il Congresso Provinciale/Zonale

1. Il Congresso Provinciale/Zonale può essere Ordinario e Straordinario.

2. Il Congresso Provinciale/Zonale è composto dai Presidenti delle Affiliate, o dai loro Delegati, secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Statuto.

3. Previa nomina della Commissione Verifica Poteri, il Congresso Provinciale/Zonale è indetto dal Comitato Provinciale/Zonale. La comunicazione di convocazione deve essere inviata per lettera raccomandata A/R o fax o a mezzo posta elettronica certificata, o altra idonea forma, purché atta ad assicurarne la ricezione a tutti gli aventi diritto, almeno venti giorni prima della data stabilita con l'indicazione del luogo, data e ora di svolgimento, sia in prima che in seconda convocazione, nonché con la specificazione dell'ordine del giorno, oltre ad eventuali ulteriori comunicazioni.

4. Il Congresso Provinciale/Zonale Ordinario si svolge almeno dieci giorni prima del Congresso Regionale.

5. Per la convocazione, la costituzione, la presidenza, la validità

e la partecipazione al Congresso Provinciale/Zonale, nonché per le modalità delle sue deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Congresso Regionale.

Art. 44 - Competenze del Congresso Provinciale/Zonale

1. Il Congresso Provinciale/Zonale Ordinario:

a) Elege con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Provinciale/Zonale, il Revisore Unico, scelto tra esperti in materia contabile, con preferenza tra ragionieri e dottori commercialisti;

b) Elege i delegati al Congresso Regionale, nella misura di 1 ogni 25 affiliati. In ogni caso si ha diritto all'elezione di almeno un Delegato;

c) Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

d) Discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva e promozionale dell'anno successivo.

2. Il Congresso Provinciale/Zonale Straordinario:

a) Elege, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza previste nel presente Statuto verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Provinciale/Zonale ed i membri del Comitato Provinciale/Zonale decaduti, nonché qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti;

b) Delibera la revisione dello Statuto provinciale/zonale e le sue modifiche, le quali, in nessun caso, possono porsi in contrasto con le norme contenute nello Statuto Nazionale;

c) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 45 - Il Presidente Provinciale/Zonale

1. Il Presidente Provinciale/Zonale è eletto dal Congresso Provinciale/Zonale regolarmente costituito e con le modalità previste per l'elezione del Presidente Regionale, in quanto applicabili.

2. Rappresenta l'E.N.D.A.S. nel territorio di competenza ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni della Comitato Provinciale/Zonale almeno due volte nel corso dell'anno, convoca il Congresso Provinciale/Zonale.

3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Nazionale.

Art. 46 - Il Comitato Provinciale/Zonale

1. Il Comitato Provinciale/Zonale è eletto dal Congresso Provinciale/Zonale, ai sensi del presente Statuto ed è composto da un numero variabile di consiglieri, da un minimo di cinque, ad un massimo di quindici.

2. Il Comitato Provinciale/Zonale è validamente costituito quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. Decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. Il Revisore Unico partecipa alle sue riunioni, quale Organo di Controllo anche ETS – APS, poiché il Comitato Provinciale/Zonale è dotato di propria autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile.

3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione del Comitato Provinciale/Zonale valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Statuto per i Comitati Regionali e per il Consiglio Nazionale.

4. Il Comitato Provinciale/Zonale:

- a) Promuove, organizza e disciplina l'attività sociale e sportiva nella Provincia di competenza secondo, le direttive del Comitato;
- b) Amministra i fondi secondo quanto previsto dal Regolamento Contabile Nazionale;
- c) Verifica e approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo, in caso di mancata approvazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del presente Statuto, in quanto compatibili;
- d) Approva il bilancio preventivo;
- e) Vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello Statuto e delle altre norme dell'Ente;
- f) Raccoglie le domande di nuova affiliazione e le domande di riaffiliazione, le istruisce e le inoltra al Comitato Regionale, il quale provvede a sua volta ad inoltrarle alla Segreteria Nazionale anche tramite piattaforma digitale nazionale;
- g) Cura che le Affiliate nel territorio della Provincia, siano in regola con i loro obblighi verso l'Ente;
- h) Organizza le attività previste dal presente Statuto ed approva, promuove e vigila su quelle richieste da Società, Associazioni o Organismi Associativi della Provincia;
- i) Elegge, al proprio interno, il Vice Presidente del Comitato Provinciale;

j) Il verbale delle riunioni del Comitato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato, se richiesto, alla Segreteria Nazionale.

Art. 47 - Il Delegato Provinciale/Zonale

1. Nelle Province ove siano presenti almeno tre Affiliate, il Consiglio Nazionale può nominare un Delegato Provinciale con lo specifico compito di costituire la Sede Provinciale, secondo quanto previsto dal presente Statuto. L'incarico è annuale ed è suscettibile di proroga e/o revoca anticipata.

2. Nelle aree territoriali provinciali ove sia presente almeno una Affiliata, il Consiglio Nazionale può nominare un Delegato Zonale con lo specifico compito di costituire la Sede Zonale, secondo quanto previsto dal presente Statuto. L'incarico è annuale ed è suscettibile di proroga e/o revoca anticipata.

3. Al termine del proprio mandato, il Delegato deve inviare alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Comitato Regionale una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i necessari provvedimenti.

4. La decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.

3. La decadenza della Giunta Esecutiva Nazionale comporta la decadenza del Delegato Provinciale.

Art. 48 - Il Revisore Unico Provinciale

1. In ogni Provincia viene eletto il Revisore Unico, scelto fra esperti in materie contabili, con preferenza tra Ragionieri e dei Dottori

commercialisti, che funge anche da Organo di Controllo ETS – APS
ove ne ricorra l'opportunità e la necessità, secondo quanto già previsto
nel presente Statuto all'articolo 33.

TITOLO VI

Art. 49 - Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia dell'E.N.D.A.S. hanno funzioni
inquirenti e requirenti in relazione alle norme del presente Statuto.

Hanno competenza di ordine disciplinare e sono i seguenti:

- a) Il Tribunale I grado
- b) La Corte d'Appello di II grado
- c) La Procura Nazionale

2. I Componenti degli Organi di Giustizia Nazionali non
possono ricoprire altre cariche nell'Ente Nazionale e Territoriale; essi,
inoltre, non decadono dalla loro carica in caso di decadenza degli
organi di cui all'art. 9, comma 1, lettere b), c) e d) del presente Statuto.

3. Non può essere eletto come componente degli Organi di
Giustizia e, se già eletto, decade automaticamente, chi abbia svolto
negli ultimi cinque anni un incarico retribuito di lavoro autonomo,
ovvero di collaborazione, per conto dell'Ente o di suoi organi territoriali
o di settore.

4. La funzione giurisdizionale, disciplinata da un apposito
regolamento, è improntata ai seguenti principi:

- a) Terzietà ed imparzialità dei Giudici;
- b) Diritto alla difesa e al contraddittorio;
- c) Doppio grado di giurisdizione;

d) Distinzione tra fase inquirente del procedimento, attribuita alla Procura Nazionale e, fase giurisdizionale riservata al Tribunale di I grado e alla Corte di Appello di II grado;

e) Possibilità di adottare provvedimenti di clemenza a cura del del Consiglio Nazionale o del Presidente Nazionale.

5. Le decisioni definitive assunte in materia sportiva dagli Organi di Giustizia devono essere trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo istituito presso il CONI secondo le modalità e le finalità che saranno individuate con separato Regolamento Attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale del CONI.

6. E' previsto il beneficio della riabilitazione, quale provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. Il provvedimento è emesso dalla Corte d'Appello, in presenza delle seguenti condizioni:

a) Che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo;

b) Che in tale periodo il soggetto sanzionato abbia dato prova costante di buona condotta;

7. Le norme sul funzionamento degli di Giustizia sono contenute nel Regolamento di Giustizia.

Art. 50 - Il Tribunale di I grado

1. Al Tribunale è attribuita la funzione giurisdizionale in materia disciplinare in primo grado per tutte le infrazioni commesse sul territorio nazionale.

Il Tribunale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale Ordinario, secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento Elettorale Congressuale e scelti, tra persone di accertata competenza giuridica, anche tra soggetti non tesserati all'E.N.D.A.S. APS.

I membri del Tribunale durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Non decadono in caso di decadenza degli Organi Nazionali.

I membri effettivi nominano al loro interno un Presidente. In caso di dimissioni o impedimento di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano per età. In caso di dimissioni di tutti i membri effettivi del Tribunale, deve essere convocato il Congresso Nazionale Straordinario per la rielezione dei membri effettivi e supplenti, i quali rimarranno in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

2. Il Tribunale si riunisce presso la Sede Nazionale dell'Ente ed è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

3. Le decisioni del Tribunale sono immediatamente esecutive, dalla notifica alle parti del procedimento. La proposizione dell'appello presso la Corte d'Appello sospende gli effetti della decisione di primo grado sino alla decisione.

Art. 51 - La Corte d'Appello di II grado

1. La Corte di Appello è l'organo di Giustizia di II grado dell'E.N.D.A.S. ed ha competenza sui ricorsi avverso le decisioni del Tribunale.

E' composta da cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale Ordinario, secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento Elettorale Congressuale e scelti, tra persone di accertata competenza giuridica, anche tra soggetti non tesserati all'E.N.D.A.S. APS.

I membri della Corte di Appello durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico e sono rieleggibili. Non decadono in caso di decadenza degli altri Organi di cui all'art. 9 comma 1, lettere b) c) e d) dello Statuto.

2. I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano per età.

In caso di dimissioni di tutti i membri effettivi della Corte di Appello, deve essere convocato il Congresso Nazionale Straordinario per la rielezione dei membri effettivi e supplenti, i quali rimarranno in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

La Corte di Appello si riunisce presso la Sede nazionale dell'Ente ed è validamente costituita con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

3. La decisione in secondo grado è definitiva e inappellabile.

Art. 52 – La Procura Nazionale

1. La Procura Nazionale è formata dal Procuratore Capo e due sostituti eletti dal Congresso Nazionale Ordinario, secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento Elettorale Congressuale e scelti tra persone di accertata competenza giuridica, anche tra soggetti non

tesserati all'Ente.

2. La Procura Nazionale dura in carica un quadriennio coincidente con quello Olimpico ed i suoi membri possono essere rieletti. I componenti della Procura Nazionale non decadono in caso di decadenza degli Organi Nazionali.

3. Alla Procura Nazionale sono attribuite le funzioni inquirenti.

4. Le indagini devono concludersi entro e non oltre novanta giorni, ulteriormente prorogabili su richiesta della Procura Nazionale alla Giunta Esecutiva Nazionale, dalla ricezione della notizia di reato utile all'apertura di un procedimento, con provvedimento scritto contenente la richiesta di archiviazione o l'intendimento di procedere giudizialmente, inoltrato al Tribunale di primo grado per il tramite della Segreteria Nazionale, per l'introduzione della fase giurisdizionale.

TITOLO VII

Art. 53 - Clausola compromissoria - Collegio Arbitrale

1. Tutti coloro che aderiscono all'Ente riconoscono l'assoluta necessità che le controversie comunque insorte tra Soci e/o Affiliate riconducibili alla vita associativa siano risolte nell'ambito dell'Ente, e si obbligano, pertanto, senza riserve, di rimettere alla esclusiva cognizione di un Collegio Arbitrale la soluzione definitiva delle controversie suddette, purché relative a diritti disponibili, per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella competenza statutaria degli Organi giurisdizionali. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'assunzione di sanzioni disciplinari nei confronti del Socio o Affiliata inadempiente.

2. Il Collegio Arbitrale è composto dal Presidente e da due

membri. Questi ultimi sono nominati, con scelta insindacabile, da ciascuna delle parti, con dichiarazione comunicata tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata all'altra parte ed alla Segreteria Nazionale dell'Ente. Tale dichiarazione dovrà contenere l'indicazione del proprio Arbitro e l'accettazione da parte di quest'ultimo, nonché l'invito alla controparte a procedere alla nomina del proprio Arbitro entro trenta giorni dalla ricezione della medesima.

3. Il Presidente è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Nel caso di omessa nomina di uno degli Arbitri di parte, alla designazione provvederà la Giunta Esecutiva Nazionale su richiesta della parte più diligente.

4. Ove, per qualche ragione, venga a mancare definitivamente il Presidente o un membro del Collegio Arbitrale, si procederà alla sostituzione a norma dei precedenti punti 2) e 3). Nell'ipotesi in esame gli atti già assunti mantengono piena validità e, pertanto, non possono essere rinnovati.

5. Agli Arbitri è affidato il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte in ordine a rapporti giuridici disponibili attraverso una composizione amichevole, conciliativa o transattiva della lite e, se necessario, anche attraverso un negozio di accertamento sul fondamento delle pretese delle due parti o di una sola di esse. In tal senso tutti coloro che, avendo aderito alle norme statutarie e regolamenti dell'E.N.D.A.S., ritengano di ricorrere al giudizio arbitrale, dichiarano di riconoscere che la composizione della vertenza avverrà mediante attribuzione alla propria volontà delle future determinazioni degli

Arbitri come sopra scelti e nominati.

6. Nello svolgimento dei loro compiti, gli Arbitri applicano di regola i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e, solo su espressa e concorde richiesta dei compromettenti, giudicano secondo equità.

7. Al fine di permettere il più completo e corretto giudizio sui fatti, ciascuna parte ha facoltà di produrre - in allegato all'istanza d'arbitrato - memorie e documenti che dovranno essere scambiati con la controparte per le eventuali repliche. E' consentita l'assistenza di un legale regolarmente iscritto all'albo professionale. Il Collegio può consentire audizioni di persone informate dei fatti, le cui dichiarazioni sono liberamente valutate. Le risultanze dei procedimenti eventualmente influenti hanno pieno valore di prova, al pari delle sentenze civili e penali della giurisdizione dello Stato, a condizione che siano divenute definitive e che entrambe le parti abbiano avuto in esse modo di interloquire.

8. La decisione deve essere emessa entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e depositata entro venti giorni presso la Segreteria Nazionale, che ne invia immediatamente copia alle parti per conoscenza ed esecuzione tramite raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata. La decisione, sottoscritta dal Presidente e dai due componenti del Collegio, ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione e diviene esecutiva con il deposito presso la Segreteria Nazionale. La decisione è valida anche se sottoscritta solo dalla maggioranza, purché si dia atto che essa è stata

deliberata alla presenza di tutti, con l'espressa dichiarazione che il terzo componente non ha potuto o voluto sottoscriverla.

9. La decisione adottata dagli Arbitri, operando direttamente nella sfera negoziale delle parti, ha valore contrattuale nei rapporti tra le stesse. In caso di mancata ottemperanza alla medesima, la parte che vi abbia interesse è autorizzata a rivolgersi alla Giustizia Ordinaria per l'adempimento, senza pregiudizio per l'azione disciplinare nei confronti dell'inadempiente.

TITOLO VIII

NORME COMUNI E GENERALI

Art. 54 - Votazioni Congressuali

1. E' garantita ad ogni livello la libera eleggibilità degli Organi associativi.

2. Le candidature vanno presentate alla Giunta Esecutiva Nazionale per il tramite della Segreteria Nazionale, ovvero ai Comitati Regionali e Provinciali/Zonali, entro i termini previsti dal relativo Regolamento Nazionale, per la loro accettazione. È possibile ricorrere contro la loro eventuale reiezione al Tribunale entro e non oltre i tre giorni dalla notifica del rigetto.

3. Nelle votazioni congressuali devono essere salvaguardati i diritti delle eventuali minoranze. In ogni caso, viene garantita la rappresentanza di genere, attraverso la presenza del sesso meno rappresentato in misura non inferiore ad un terzo del totale dei componenti dell'organo.

Art. 55 - Il Tesseramento

1. Il Tesseramento è unico e nazionale. Al Tesseramento si provvede attraverso gli organi periferici su delega del Presidente Nazionale, il quale, in ogni momento, sentito il parere vincolante della Giunta Esecutiva Nazionale, può avocarlo a sé ed inibire l'Organo o gli Organi Periferici dal tesseramento. L'Ente Nazionale ha la prerogativa di affiliare e tesserare, in modo diretto, in tutto il territorio nazionale.

2. Il Tesseramento ha validità annuale, secondo le scadenze stabilite dal Consiglio Nazionale.

3. E' sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato erogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti Organi di Giustizia di Organismi riconosciuti dal CONI. E' sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni erogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria dell'Ente, sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui al precedente comma è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 56 - Il Certificato di appartenenza

1. Il Certificato di appartenenza, rilasciato dal Consiglio Nazionale a tutti i soggetti previsti all'art. 1 del presente Statuto, ha validità annuale e legittima l'adesione all'Ente. Il Certificato è valido per l'anno sociale in cui è rilasciato.

Art. 57 – Funzionamento degli Organi Nazionali e Territoriali, degli Organismi di Settore e Dipartimenti

1. Per regolare il funzionamento degli Organi Nazionali e Territoriali, degli Organismi di Settore e Dipartimenti, sono emanati appositi regolamenti approvati, per competenza, dal Consiglio Nazionale, dal Presidente Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale.

2. Il Regolamento Nazionale delle affiliazioni e tesseramento è approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 58 - Incompatibilità interne - esterne

1. Le cariche di Presidente Nazionale, dell'E.N.D.A.S. APS, di Consigliere, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente dell'Organo di Controllo ETS - APS e di membro degli Organi di Giustizia, secondo quanto previsto dai Principi Fondamentali ETS - APS, sono incompatibili con qualsiasi altra carica dell'E.N.D.A.S. APS e nelle Affiliate. La carica di Presidente Nazionale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

2. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta successivamente.

3. La funzione di componente degli Organi centrali e periferici, così come l'assunzione e la gestione di incarichi, a qualunque titolo, attribuiti dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Esecutiva Nazionale e dei Comitati Regionali, Provinciali/Zonali, per lo svolgimento di

attività connesse alla programmazione dell'Ente, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con l'Ente.

4. E' fatto divieto a chiunque ricopra cariche elettive nazionali, regionali e provinciali/zonali nell'Ente, di ricoprire cariche dirigenziali in associazioni diverse dall'Ente aventi finalità ad essa analoghe o similari.

Art. 59 - Il patrimonio e il bilancio dell'Ente

1. Il patrimonio dell'E.N.D.A.S. è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Ente.

2. Le entrate dell'E.N.D.A.S. derivano:

- a) dai proventi del Tesseramento;
- b) dalle quote di affiliazione;
- c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- d) dai contributi pubblici;
- e) dai beni o dai contributi pervenuti per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo.

3. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

4. Al termine dell'esercizio finanziario, l'Ente delibera sul bilancio consuntivo nazionale e sui rendiconti economici e finanziari consuntivi, provinciali e regionali, che, unitamente alla relazione dei Collegi dei Revisori, sono sottoposti ai corrispondenti Comitati Territoriali per l'approvazione, con le modalità ed i tempi previsti dallo

Statuto e dal Regolamento Contabile Nazionale. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI, devono essere redatti nel rispetto dei principi economico-patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'Ente, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora l'Ente presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 € (centomila/00 euro) annui, dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

5. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere pubblicizzati per il tramite del sito sociale, ovvero mediante pubblicazione sul periodico ufficiale dell'Ente.

6. Il Consiglio Nazionale, una volta approvato il bilancio preventivo e/o consuntivo, lo presenta, corredato di documentata relazione in ordine all'utilizzo dei contributi ricevuti ai competenti Organi della Pubblica Amministrazione, ove necessario.

7. Il Consiglio Nazionale delibera la destinazione degli eventuali utili che, esclusa la quota a riserva, devono essere reinvestiti nelle

attività istituzionali.

8. E' comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

9. In caso di estinzione o scioglimento dell'E.N.D.A.S. APS, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, a enti morali o a imprese senza finalità lucrative e comunque a fini di pubblica utilità, una volta acquisito, allo stato, il parere favorevole della P.A. ed in seguito, all'atto dell'operatività del RUNTS, il parere favorevole di quest'ultimo.

10. In ogni caso il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

11. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma 9, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati

all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del predetto Dlgs.;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale.

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di

riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

12. L'Ente può, qualora iscritto nel registro delle imprese, costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 *bis* e seguenti del codice civile.

Art. 60 - Regolamenti

1. L'E.N.D.A.S. APS stabilisce, con Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva Nazionale, le norme attuative dello Statuto, quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l'organizzazione delle varie attività, nonché le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

2. I Regolamenti in ogni caso, per essere adottati, debbono ottenere la maggioranza dei suffragi degli aventi diritto al voto.

3. Tutti i componenti delle Società, delle Associazioni Sportive, dei Circoli e delle Affiliate di tutti i settori, a qualsiasi titolo facciano parte delle stesse, sono obbligati a rispettare le norme dettate dall'ordinamento sportivo, nonché quanto disposto dal Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e dal Codice Etico adottato dall'E.N.D.A.S. APS

Art. 61 – Durata degli incarichi

Il Presidente ed i membri degli Organi Direttivi di gestione Centrale e Territoriali restano in carica 4 anni e non possono svolgere più di tre mandati.

Art. 62 - Attività Editoriale e il periodico ufficiale

1. Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, l'E.N.D.A.S. APS può svolgere attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi e o società.

La comunicazione dell'Ente, comunque effettuata, a livello nazionale e territoriale, è diretta emanazione del Presidente Nazionale che ne stabilisce le linee guida, immagine e segni distintivi per l'intero territorio nazionale.

Art. 63 – Centro Sportivo Nazionale E.N.D.A.S. APS

1. È istituito presso la Sede Nazionale, secondo le norme previste dall'Ordinamento sportivo, il Centro Sportivo Nazionale, al quale saranno invitati e ammessi a partecipare i soggetti che si siano distinti nella promozione delle finalità e attività proprie dell'E.N.D.A.S.

Il Centro Sportivo Nazionale ha quale compito istituzionale quello di propagandare, con ogni mezzo, le attività sportive, ricreative, sociali e quelle previste dal presente Statuto.

Al Centro Sportivo Nazionale potranno aderire tutti i cittadini italiani e stranieri, che intendano partecipare alle competizioni on-line e tutte le altre attività previste dal relativo Statuto. La Giunta Esecutiva Nazionale ne definisce la costituzione, la natura giuridica, lo Statuto e i regolamenti, stabilendo ambiti, strumenti e risorse per il suo funzionamento. La carica di Presidente del Centro Sportivo Nazionale E.N.D.A.S. può coincidere con la carica di Presidente Nazionale dell'E.N.D.A.S. e, in questo caso, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 58 del presente Statuto.

Art. 64 – Norma transitoria

1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 della L. 8/2018, il Presidente Nazionale uscente per essere confermato, deve altresì raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 della L. 8/2018 e in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente Nazionale uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente Nazionale uscente è eletto se raggiunge la maggioranza di cui al secondo comma.

Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero dei voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente Nazionale, si dovrà celebrare un nuovo Congresso Straordinario ed il Presidente Nazionale uscente non è più candidabile.

3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 4 della L. 8/2018, i membri degli Organi Direttivi di gestione Nazionale e Territoriale, in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

Art. 65 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore, ai fini sportivi il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Documento con firma digitale del Presidente Nazionale E.N.D.A.S. Paolo Serapiglia, in virtù di delega congressuale notarile del 13 marzo 2021.

Prot. Nazionale n° 94/21 del 28 aprile 2021



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 128del 30 APR. 2021

Oggetto: Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva Aps (E.N.D.A.S. APS) - approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. m) dello Statuto del CONI

Esecuzione:DZConoscenza:Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

gm



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

128

Riunione del

30 APR. 2021

VISTO il Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1623 del 18 dicembre 2018 con la quale sono stati emanati i Principi Fondamentali degli Statuti degli Enti di Promozione Sportiva;

VISTA la nota del 28 aprile 2021 (Prot. P/u:93) con la quale l'Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva Aps (E.N.D.A.S. APS) ha trasmesso il testo dello statuto deliberato dal Congresso Nazionale Straordinario in data 13 marzo 2021 e successivamente approvato dal Presidente Nazionale con deliberazione n. 01/21 del 28 aprile 2021, giusta delega conferita dal Congresso medesimo, a seguito degli emendamenti richiesti dal C.O.N.I.;

RILEVATO che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, allo Statuto del CONI, al Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, ai Principi Fondamentali degli Enti di Promozione Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

D E L I B E R A

l'approvazione, ai fini sportivi, del testo dello Statuto deliberato dal Congresso Nazionale Straordinario in data 13 marzo 2021 e successivamente approvato dal Presidente Nazionale con deliberazione n. 01/21 del 28 aprile 2021, giusta delega conferita dal Congresso medesimo, a seguito degli emendamenti richiesti dal C.O.N.I.

Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO
P.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
P.to Giovanni Malagò